

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Segreteria Generale:
Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma



Tel. 06-3975901 (6 linee r.a.) Fax 06-39733669
c.c.p. n. 57660008
Cod. Fisc. 97078840580

Prot. **23220**

Roma 14 dicembre 2011

All.1

Al Ministro della Giustizia
Prof. Ssa Avv.to Paola SEVERINO
Ministero della Giustizia
ROMA

e.p.c.:

Al Capo del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Franco Ionta
ROMA

Al Direttore Generale del Personale e
della Formazione del D.A.P.
Cons. Dott. Riccardo TURRINI VITA
ROMA

OGGETTO: Requisito della età anagrafica per la partecipazione al
concorso di Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Nel corso della lettura dei recenti bandi di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 375 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile e n. 80 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile entrambi riservati, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo, l'attenzione della scrivente, tra l'altro, si è appuntata sulla lettera c) dell'articolo 2, laddove tra i requisiti di partecipazione viene previsto che il candidato/a non deve *aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi.*

In particolare, con precorsa corrispondenza il SAPPE aveva evidenziato come il limite di età di ventotto anni non fosse in linea con quello previsto per le altre Forze di Polizia, tant'è che si sollecitava un intervento conformativo in tal senso, tenuto conto della esiziale carenza di organico che affligge il Corpo di Polizia penitenziaria che si riverbera, come è ampiamente noto, significativamente sull'ordine e sulla sicurezza degli Istituti penitenziari.





Segreteria Generale

D'altro canto, la giurisprudenza amministrativa, investita in ordine alle esclusioni ai concorsi nelle Forze di Polizia per mancanza o per il superamento del limite di età fissato dal relativo bando, ha avuto modo di osservare che le norme che prevedono un limite di età per la partecipazione ai concorsi *violano l'articolo 3, comma 6, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 che, nello stabilire il principio generale in base al quale la partecipazione ai concorsi pubblici non è soggetta a limiti di età, ammette esclusivamente deroghe connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione che, in quanto tali, debbono essere adeguatamente esplicitate.*

Inoltre, il Tar del Lazio ha avuto già modo, in sede cautelare, di rilevare la illegittimità del diverso limite di età previsto per il personale dell'Arma dei Carabinieri e di quello previsto il personale della Polizia di Stato, per inaccettabile disparità di trattamento rispetto alla Polizia di Stato (TAR Sez. I Ord. 5022/2006).

Tanto rappresentato, si chiede alla S.V. di voler intervenire sui bandi appena emanati, o per l'avvenire, affinché la sperequazione anagrafica sia eliminata, allontanando la possibilità di onerosi e defatiganti contenziosi che, se intrapresi, non gioverebbero a nessuno e men che mai al sistema carcere, che ha bisogno quanto mai di giovani leve, significando, nel contempo, la necessità di acquisire delucidazioni in merito.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Donato CAPECE